



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI COMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Sent. 54/2024  
R.G. 6093/2024  
L.O. 20/2024

riunito in Camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice Rel.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 68-1/2024 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

**SENTENZA**  
**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**  
nei confronti di

**RICORRENTI**

\*\*\*

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII, hanno domandato l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, nella persona del professionista il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. In data 20.05.2024, è stata depositata la documentazione richiesta dal Giudice designato.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il centro degli interessi principali dei debitori, che si presume coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa, risulta in

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di



compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg. ex Cass. Civ. n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Occorre osservare, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Deve ritenersi che la predetta disposizione sia applicabile anche alla liquidazione controllata, sia in ragione della collocazione tra le disposizioni di carattere generale dettate in tema di sovraindebitamento, tra cui è ricompresa anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (come si evince altresì dall'art. 65, art. 1 CCII), sia in ragione della necessità di assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano coniugati e risiedono entrambi, presso un immobile concesso in comodato d'uso gratuito sito in . Il sovraindebitamento, peraltro, ha un'origine comune, derivando dalle obbligazioni assunte dalla società

di cui i debitori erano soci illimitatamente responsabili, ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII.

Può ritenersi, inoltre, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, che i ricorrenti non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

Invero, come attestato dal gestore della crisi e come comprovato dalla documentazione prodotta, la società  è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22.08.2022 (cfr. visura camerale prodotta in data 20.05.2024). Essendo trascorso oltre un anno dalla cancellazione della società del registro imprese, i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 33, co. 1 CCII e, dunque,



sono legittimati ad accedere alla procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268, co. 1 e 2 co. 1 lett. c CCII.

I debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. e), CCII come si evince dal ricorso e dalla documentazione allegata, nonché dalla relazione redatta dall'esperto.

Il gestore della crisi, infatti, ha evidenziato che i debiti riferibili alla massa passiva della sig.ra ammontano a circa € 750.947,49, euro e che i debiti relativi alla massa passiva del sig. ammontano a circa € 500.089,95 euro, derivanti in misura prevalente dall'indebitamento maturato nei confronti dell'Erario, quali soci illimitatamente responsabili della

A fronte di tale indebitamento, risultano pensionati e percepiscono rispettivamente una pensione media mensile netta di 900,00 e 1.800,00 euro, entrambe gravate da ritenute per sessione del quinto. I due ricorrenti sono proprietari, in regime di comunione legale dei beni, di alcuni immobili siti in il cui valore è stato stimato in circa € 88.000,00 euro. Non risultano proprietari di beni mobili registrati, eccetto che due veicoli privi di valore di mercato, mentre il valore degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni di cucina, derivanti dall'attività in precedenza svolta, è stato stimato in € 3.765,00 euro.

Dalle richiamate circostanze e dalla documentazione allegata alla domanda, risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore ex art. 2, comma primo, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con i soli redditi da lavoro percepiti, necessari, altresì, al mantenimento del nucleo familiare. Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. Dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, inoltre, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI).

Considerato il carattere concorsuale e universale della procedura e lo spossessamento del debitore, con l'apertura della liquidazione controllata devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*. Ne consegue che deve ritenersi cessata l'operatività delle cessioni del quinto gravanti sulla pensione dei debitori.

Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altresì, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di



liquidazione.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegare nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori.

I ricorrenti hanno esposto di sostenere spese mensili per il proprio nucleo familiare pari a circa 1.625,00 euro, ritenute congrue dal gestore della crisi, anche perché in linea con il reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita, calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per il 2024 (€ 534,41), aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare Isee (e precisamente pari a 1,57). Alla luce di tali circostanze, allo stato, deve disporsi, in via provvisoria, che non vengano ricompresi nella liquidazione le pensioni percepite dai ricorrenti nel limite complessivo pari a 1.625,00 euro, ossia nel limite di 600,00 euro con riferimento alla pensione percepita da \_\_\_\_\_ e nel limite di 1.025,00 euro con riferimento alla pensione percepita da \_\_\_\_\_ avendo gli stessi ricorrenti manifestato la volontà di destinare le somme eccedenti tali importi alla soddisfazione dei creditori.

I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infine, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Non devono essere ricompresi nella liquidazione, infine, i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

#### NOMINA

giudice delegato alla procedura,  
liquidatore della procedura il Gestore, già incaricato dall'OCC.

#### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

#### ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 z.p.c. e ad esclusione delle autovetture per le quali vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva;

#### ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

#### DETERMINA

in 600,00 euro mensili la quota di pensione non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità della ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. B CCII, salva ogni successiva valutazione demandata al G.D.;

in 1.025,00 euro mensili la quota di pensione non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. B CCII, salva ogni successiva valutazione demandata al G.D.;

#### AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

#### AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni relative di cui all'art. 280



CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

#### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindubbitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 5, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutata ai fini della liquidazione del compenso;



- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCI ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficiente e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore



e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCI

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali, e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome, cognome e codice fiscale;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, il 10.06.2024,

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 12 GIU 2024

Il dott. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Liquidatore nella Liquidazione Controllata presso il Tribunale di Como n. 20/2024 dei signori \_\_\_\_\_ ATTESTA ex art. 198-octies delle disp. att. c.p.c. che la presente copia della sentenza del Tribunale di Como datata 10.06.2024 e depositata il 12.06.2024 è estratta dal fascicolo informatico della procedura ed è conforme all'originale presente nello stesso. La presente copia consta di n. 8 (otto) pagine.

17 settembre 2024

